Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 126° — Numero 136

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 11 giugno 1985

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DEI DECRETI

AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 maggio 1985, n. **250.**

Costituzione di una società per azioni tra l'ENEL e l'ENEA per l'esercizio del reattore nucleare CIRENE. Pag. 4099

LEGGE 5 giugno 1985, n. **251.**

Norme a favore del personale docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica. Pag. 4100

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1985, n. **252.**

Aumento di un posto di pretore presso la pretura di Gela. Pag. 4101

DECRETI MINISTERIALI

Ministero del bilancio e della programmazione economica

DECRETO 27 aprile 1985.

Impegno della somma di L. 14.756.406 a favore della regione Lombardia ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1982) Pag. 4102

DECRETO 27 aprile 1985.

Impegno della somma di L. 195.758.628 a favore della regione Basilicata ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1982) Pag. 4102

Ministero dei trasporti

DECRETO 25 maggio 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 28 gennaio 1966 concernente la determinazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Torino-Caselle. Pag. 4103

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

DECRETO 28 maggio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Consorzio agricolo alimentare piemontese - COALPI - Società cooperativa a r.l. », in Torino . . . . Pag. 4103

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero di grazia e giustizia:

Trasferimento di notai . . . . Pag. 4104

Errata-corrige all'avviso riguardante « Trasferimento di notai ». (Avviso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 103 del 3 maggio 1985) . . . . Pag. 4104

Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « I Cedri a r.l. », in Roma, e nomina del commissario governativo . . . . Pag. 4104

Ministero del tesoro:

Rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori e nomina del presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato . . . . Pag. 4104

Media dei cambi e dei titoli del 6 giugno 1985 Pag. 4105

Ministero dell'interno:

47° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo . . . . Pag. 4107

Note, variazioni e rettifiche al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo . . . . Pag. 4117

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale: Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 28 marzo 1985) Pag. 4118

Istituto centrale di statistica: Indice dei prezzi al consumo, relativo al mese di maggio 1985, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani . . . . Pag. 4119

CONCORSI ED ESAMI

Ministero della pubblica istruzione:

Concorsi, per titoli, per il conferimento di duecentotrentaquattro posti gratuiti di studio per l'anno scolastico 1985-86 da godersi negli istituti pubblici di educazione, per la frequenza di scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado, delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Trentino-Alto Adige Pag. 4120

Concorso ad un posto nella carriera esecutiva presso l'Università di Ancona . Pag. 4123

Ministero dei trasporti: Avviso di rettifica al bando relativo al « Concorso speciale per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi sette posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ». (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 45 del 21 febbraio 1985) Pag. 4123

REGIONI

Regione Toscana

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **6.**

Aumento del capitale sociale della Fidi-Toscana S.p.a. Sottoscrizione di 7650 azioni . . Pag. 4123

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **7.**

Modifica alla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, concernente interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali . . . . Pag. 4123

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **8.**

Nuova determinazione delle indennità dei membri del comitato regionale di controllo e sezioni decentrate. Pag. 4124

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **9.**

Integrazione all'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 61, recante « Istituzione della consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali » . . . Pag. 4124

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **10.**

Compensi ai componenti le commissioni esaminatrici di concorsi e per attività connesse ai corsi di formazione specifica. Modifica ed integrazioni della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54 . . . . Pag. 4124

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **11.**

Modifica alla legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 - Istituzione del Parco naturale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli . . . . Pag. 4125

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **12.**

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1983 . . . . Pag. 4125

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1985, n. **13.**

Modifica alla legge regionale 13 novembre 1984, n. 66 « Norme per l'erogazione dei contributi assistiti dal finanziamento statale aggiuntivo anno 1984 » . . . . Pag. 4125

Regione Lazio

REGOLAMENTO REGIONALE 15 marzo 1985, n. **3.**

Regolamento-tipo per la effettuazione delle spese di economato . . . . Pag. 4125

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 136 DELL'11 GIUGNO 1985:

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO MINISTERIALE 2 maggio 1985.

Recepimento della quarantasettesima direttiva della commissione C.E.E. e sostituzione dell'allegato al decreto ministeriale 10 dicembre 1982, recante norme in materia di additivi e mangimi.

(3132)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 31 maggio 1985, n. **250**.

Costituzione di una società per azioni tra l'ENEL e l'ENEA per l'esercizio del reattore nucleare CIRENE.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Allo scopo di favorire l'impiego del reattore nucleare CIRENE per la produzione di energia elettrica e per attività sperimentali dimostrative di tecnologie sviluppate in Italia, l'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) e il Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) sono autorizzati a costituire una società per azioni per l'esercizio dell'impianto e per l'espletamento delle attività strumentali rispetto all'esercizio stesso.

Alla costituzione della società di cui al comma precedente si provvede entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Nell'atto costitutivo dovrà essere previsto il numero dei componenti il consiglio di amministrazione ed indicati i criteri con i quali l'ENEA e l'ENEL procederanno proporzionalmente nel proprio ambito alla nomina degli stessi sulla base delle esperienze già effettuate; dovrà essere altresì prevista la composizione del collegio sindacale con la partecipazione, tra gli altri, di un rappresentante del Ministero del tesoro.

Dopo il completamento della costruzione e l'esecuzione delle prove non nucleari e comunque prima della fase di caricamento del combustibile, la titolarità del nulla-osta di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, sarà trasferita alla società di cui al primo comma, alla quale saranno direttamente rilasciati la licenza di esercizio ed ogni ulteriore atto autorizzativo previsto dalle leggi vigenti.

Successivamente al completamento della costruzione dell'impianto e alle prove di collaudo, l'ENEL e l'ENEA possono consentire ad imprese appartenenti al settore dell'industria sistemista di partecipare alla società di cui al primo comma in misura non superiore complessivamente al venti per cento del capitale sociale.

L'energia elettrica prodotta dall'impianto deve essere ceduta all'ENEL sulla base di apposita convenzione da stipulare in conformità alle direttive del CIPE.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 31 maggio 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Il testo dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185, è il seguente:

«Art. 38. (*Impianti non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860*). — Gli impianti nucleari comunque destinati alla produzione di energia elettrica compresi anche quelli non soggetti all'autorizzazione di cui all'art. 6 e seguenti della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, possono essere costruiti solo a seguito del nulla-osta alla costruzione, sotto il profilo della sicurezza nucleare e della protezione sanitaria.

Il nulla-osta è rilasciato dal Ministro per l'industria e per il commercio, sentito il Comitato nazionale per l'energia nucleare, su domanda dell'interessato, corredata dei documenti di cui al precedente articolo, secondo la procedura prevista dal presente capo.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli impianti di qualsiasi tipo costruiti ed esercitati da amministrazioni dello Stato».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 664):

Presentato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ALTISSIMO) l'11 aprile 1984.

Assegnato alla 10ª commissione (Industria), in sede deliberante, il 26 giugno 1984, con parere della commissione 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione l'11, 27 luglio 1984; 1° agosto 1984; 3, 9, 17 ottobre 1984 e approvato l'8 novembre 1984.

Camera dei deputati (atto n. 2269):

Assegnato alla XII commissione (Industria e commercio), in sede legislativa, il 27 novembre 1984, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dalla XII commissione il 7 marzo 1985 e approvato, con modificazioni, il 14 marzo 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 664/B):

Assegnato alla 10ª commissione, (Industria), in sede deliberante, il 28 marzo 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 10ª commissione il 23 aprile 1985 e approvato il 15 maggio 1985.

LEGGE 5 giugno 1985, n. **251.**

Norme a favore del personale docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze al personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, compilate ai sensi dell'articolo 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463, valide per gli anni scolastici 1983-84 e 1984-85, conservano validità anche per gli anni scolastici 1985-86 e 1986-87, in attesa dell'attuazione dei nuovi profili professionali relativi al predetto personale.

E' parimenti prorogata, per i medesimi anni scolastici, la validità delle graduatorie di circolo o di istituto.

Art. 2.

I nuovi profili professionali relativi al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche, hanno effetto dall'anno scolastico 1985-86.

Nei concorsi da bandire in prima attuazione della disciplina relativa ai nuovi profili professionali, sia per l'ammissione ai ruoli della soppressa carriera di concetto sia per l'ammissione ai ruoli delle soppresse carriere esecutive ed ausiliarie, restano validi, in via transitoria, i titoli di studio previsti, rispettivamente, dall'articolo 9 e dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420.

Art. 3.

Ai soli fini dei trasferimenti e dei passaggi del personale docente ed educativo, la valutazione dell'anzianità relativa ai servizi pre-ruolo ha luogo anche prima del completamento del periodo di prova.

Il presente articolo ha effetto a partire dai trasferimenti e dai passaggi aventi decorrenza dall'anno scolastico 1985-86.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge legge dello Stato.

Data a Roma, addì 5 giugno 1985

PERTINI

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

NOTE

Note all'art. 1:

Il testo dei primi due commi dell'art. 3 della legge 9 agosto 1978, n. 463 (*Modifica dei criteri di determinazione degli organici e delle procedure per il conferimento degli incarichi del personale docente e non docente: misure per l'immissione in ruolo del personale precario nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiché, nonché nuove norme relative al reclutamento del personale docente ed educativo delle scuole di ogni ordine e grado*) è il seguente:

«Art. 3. (*Conferimento degli incarichi e delle supplenze al personale non docente nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche*). — Le graduatorie provinciali per il conferimento dei nuovi incarichi e delle supplenze al personale non docente delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche sono compilate ogni biennio, ad anni alterni rispetto alle graduatorie da compilare per il personale docente ai sensi del precedente articolo 2.

La compilazione delle predette graduatorie è effettuata alla scadenza annuale soltanto quando esse siano state esaurite».

Nota all'art. 2:

Il testo degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420 (*Norme sullo stato giuridico del personale non insegnante statale delle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche*), nelle parti richiamate dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 9. (*Concorsi di ammissione nei ruoli della carriera di concetto*), commi primo, terzo e quarto: Le assunzioni nei ruoli della carriera di concetto sono effettuate, nei limiti delle vacanze dell'organico, mediante concorsi provinciali per esami e titoli, che sono indetti, ogni biennio, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione.

(*Omissis*).

Per l'ammissione alla carriera di concetto è richiesto un titolo finale di studio di istruzione secondaria di secondo grado od artistica.

L'ordinanza fissa gli specifici titoli di studio richiesti per l'ammissione alla predetta carriera, nonché le modalità di svolgimento del concorso, i titoli valutabili ed il punteggio da attribuire agli stessi.».

«Art. 10. (*Concorsi di ammissione ai ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie*), primi tre commi: Le assunzioni nei ruoli delle carriere esecutive ed ausiliarie sono effettuate mediante concorsi provinciali per titoli, che sono indetti annualmente, nei limiti delle vacanze dell'organico, dai provveditori agli studi sulla base di un'ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, la quale fisserà, fra l'altro, i titoli ed i criteri di valutazione.

Ai predetti concorsi è ammesso il personale non insegnante non di ruolo, con almeno due anni di servizio prestato, senza demerito, con qualifiche corrispondenti a quelle dei ruoli per i quali i concorsi sono indetti. E' consentita la partecipazione al solo concorso indetto nella provincia in cui si presta servizio alla data di pubblicazione del bando.

I titoli di studio richiesti sono quelli prescritti dal successivo art. 12 per l'accesso ai corrispondenti impieghi non di ruolo.».

Si riproduce il testo dell'art. 12, comma ottavo, relativo ai titoli di studio richiesti:

«I titoli di studio richiesti per il conferimento di incarichi e supplenze per posti di carriere esecutive ed ausiliarie sono, rispettivamente, un titolo finale di istruzione secondaria di 1° grado, integrato, ove necessario, da titoli professionali ovvero un diploma di qualifica di istituto professionale, per le carriere esecutive e la licenza elementare, integrata, ove necessario, da titoli professionali, per le carriere ausiliarie. I titoli professionali sono determinati dall'ordinanza ministeriale di cui al precedente primo comma».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2504):

Presentato dall'on. CASATI ed altri il 31 gennaio 1985.

Assegnato all'VIII commissione (Istruzione), in sede referente, il 4 marzo 1985, con pareri delle commissioni I e V.

Esaminato dall'VIII commissione, in sede referente, il 19 marzo 1985.

Nuovamente assegnato all'VIII commissione, in sede legislativa, il 19 aprile 1985.

Esaminato dall'VIII commissione, in sede legislativa, e approvato il 19 aprile 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1322):

Assegnato alla 7ª commissione (Istruzione pubblica), in sede deliberante, il 14 maggio 1985, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 7ª commissione il 29 maggio 1985 e approvato il 30 maggio 1985.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 maggio 1985, n. **252.**

Aumento di un posto di pretore presso la pretura di Gela.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tabella *C* relativa alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle procure della Repubblica e la tabella *D* relativa ai magistrati addetti alle preture, allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;

Vista la richiesta del Ministro di grazia e giustizia in data 28 gennaio 1985;

Visto il parere al riguardo espresso dal Consiglio superiore della magistratura in data 17 aprile 1985;

Considerato che per fronteggiare le accresciute esigenze della pretura di Gela, l'aumento dell'organico dei magistrati del detto ufficio, può essere contenuto, conformemente al parere del Consiglio superiore della magistratura, in una unità;

Ritenuto che tale unità può essere reperita nel tribunale di Ivrea sopprimendo il posto di presidente di sezione;

Visto l'art. 1, ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;

Decreta:

Le tabelle *C* e *D* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati giudicanti e del pubblico ministero addetti ai tribunali ed alle preture, sono modificate per le parti concernenti il tribunale di Ivrea e la pretura di Gela dalle tabelle *A* e *B* allegate al presente decreto, vistate dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1985

PERTINI

MARTINAZZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *giugno* 1985
Registro n. 26 *Giustizia, foglio n.* 198

TABELLA *A*

MAGISTRATI GIUDICANTI E DEL PUBBLICO MINISTERO ADDETTI AI TRIBUNALI

SEDI	Magistrati giudicanti					Magistrati di sorveglianza		Pubblico ministero		
	Presidente	Presidente di sezione	Consiglieri istruttori	Consiglieri istruttori aggiunti	Giudici	Magistrati di appello	Magistrati di tribunale	Procuratore della Repubblica	Procuratore aggiunto della Repubblica	Sostituti procuratori della Repubblica
(*Omissis*).										
Ivrea	1	—	—	—	3	—	—	1	—	1

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
MARTINAZZOLI

TABELLA *B*

MAGISTRATI ADDETTI ALLE PRETURE

SEDI	Magistrati di appello in funzioni di pretore	Magistrati di tribunale aggiunti giudiziari ed uditori in funzioni di pretore
(Omissis).		
Gela	—	3

Visto, *il Ministro di grazia e giustizia*
MARTINAZZOLI

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 27 aprile 1985.
Impegno della somma di L. 14.756.406 a favore della regione Lombardia ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982/84;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1985 ed il bilancio pluriennale 1985/87;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1, foglio n. 291, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 152.203.100, quale anticipo del 5%, per il 1982, a favore della regione Lombardia;

Vista la nota n. 102, datata 21 dicembre 1984, resa dall'Assessore competente della regione Lombardia, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di lire 4.046.043.050, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica;

Considerato che l'importo predetto ha trovato copertura parziale, nel limite di L. 4.031.286.644, ed ha esaurito i fondi 1981, rimanendo insoddisfatto per la somma di L. 14.756.406;

Considerato altresì che l'importo di L. 14.756.406 sopra indicato trova copertura nei fondi 1982 ancora disponibili a favore della regione Lombardia;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 14.756.406, a favore della regione Lombardia, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, in conto residui 1982.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1985
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 253

(3151)

DECRETO 27 aprile 1985.
Impegno della somma di L. 195.758.628 a favore della regione Basilicata ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412 (edilizia scolastica - residui 1982).

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge n. 382/75;

Vista la legge 30 aprile 1982, n. 188, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1982 ed il bilancio pluriennale 1982-84;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 888, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1985 ed il bilancio pluriennale 1985/87;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 13 aprile 1982, registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 1982, registro n. 1, foglio n. 291, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 15.234.250, quale anticipo del 5%, per il 1982, a favore della regione Basilicata;

Vista la nota n. 1969, datata 10 aprile 1985, resa dallo assessore competente della regione Basilicata, con la quale viene chiesta l'erogazione della somma di lire 195.758.628, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica, anno 1982;

Considerato che l'importo predetto trova copertura ed esaurisce i fondi 1982, ancora disponibili per la regione Basilicata;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 195.758.628, a favore della regione Basilicata, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1985, in conto residui 1982.

Il presente decreto sara trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 aprile 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1985
Registro n. 1 Bilancio, foglio n. 254

(3149)

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 25 maggio 1985.

Modificazione al decreto ministeriale 28 gennaio 1966 concernente la determinazione delle caratteristiche prescritte dall'art. 714-bis del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Torino-Caselle.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 4 febbraio 1963, n. 58, che apporta modifiche ed aggiunte agli articoli dal 714 al 717 del codice della navigazione;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il Ministero dei trasporti;

Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 1966, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 43 del 18 febbraio 1966, con il quale sono state determinate le caratteristiche previste dall'art. 714-*bis* del codice della navigazione relativamente all'aeroporto di Torino-Caselle;

Considerato che occorre modificare il citato decreto ministeriale in relazione all'avvenuto prolungamento della pista;

Decreta:

Le caratteristiche prescritte dall'art. 74-*bis* del codice della navigazione, già determinate con il decreto ministeriale 28 gennaio 1966 relativamente all'aeroporto di Torino-Caselle, sono così modificate per quanto riguarda la lunghezza della pista:

lunghezza della pista: m. 3300.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 maggio 1985

Il Ministro: SIGNORILE

(3176)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 28 maggio 1985.

Liquidazione coatta amministrativa della società « Consorzio agricolo alimentare piemontese - COALPI - Società cooperativa a r.l. », in Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria espletata nei confronti della società « Consorzio agricolo alimentare piemontese - COALPI - Società cooperativa a r.l. », con sede in Torino, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa « Consorzio agricolo alimentare piemontese - COALPI - Società cooperativa a r.l. », con sede in Torino, costituita per rogito notaio G. Viscusi in data 1° febbraio 1983, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e il rag. Musso Vincenzo, nato il 1° ottobre 1920, residente a Torino, via C. Alberto, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 maggio 1985

p. *Il Ministro*: LECCISI

(3171)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 24 aprile 1985:

Scirè Risichella Sebastiana, notaio residente nel comune di Biancavilla, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Catania, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Gori Antonella, notaio residente nel comune di Torino è trasferito nel comune di Certaldo (d.n. Firenze) con l'anzidetta condizione.

Monasta Francesco, notaio residente nel comune di Prato (d.n. Firenze) è trasferito nel comune di Firenze, con l'anzidetta condizione.

Angelilli Saverio, notaio residente nel comune di Gorizia è trasferito nel comune di Irsina (d.n. Matera) con l'anzidetta condizione.

Dente Francesco, notaio residente nel comune di Castellammare di Stabia (d.n. Napoli) è trasferito nel comune di Napoli con l'anzidetta condizione.

Giavi Gianluigi, notaio residente nel comune di Monguelfo (d.n. Bolzano) è trasferito nel comune di Padova con l'anzidetta condizione.

Cannistraro Maria Gabriella, notaio residente nel comune di Ravanusa (d.n. Agrigento) è trasferito nel comune di Corleone (d.n. Palermo) con l'anzidetta condizione.

Sperandeo Maria Luisa, notaio residente nel comune di Aviano (d.n. Pordenone) è trasferito nel comune di Azzano Decimo (stesso distretto notarile) con l'anzidetta condizione.

Serpico Raffaele, notaio residente nel comune di Castel Bolognese (d.n. Ravenna) è trasferito nel comune di Picerno (d.n. Potenza) con l'anzidetta condizione.

Corradi Guido, notaio residente nel comune di Castelnuovo di Sotto (d.n. Reggio Emilia) è trasferito nel comune di Reggio Emilia con l'anzidetta condizione.

Falbaci Torquato, notaio residente nel comune di Siracusa e trasferito nel comune di Castelnuovo di Porto (d.n. Roma) con l'anzidetta condizione.

Giuliani Pierluigi, notaio residente nel comune di Potenza e trasferito nel comune di Roma con l'anzidetta condizione.

Pescatori Andrea, notaio residente nel comune di Santa Fiora (d.n. Grosseto) e trasferito nel comune di Poggibonsi (d.n. Siena) con l'anzidetta condizione.

Arangio Corrado, notaio residente nel comune di Cherasco (d.n. Cuneo) è trasferito nel comune di Siena con l'anzidetta condizione.

Santangelo Egidio, notaio residente nel comune di Monterosso Almo (d.n. Ragusa) e trasferito nel comune di Ferla (d.n. Siracusa) con l'anzidetta condizione.

Russo Maria, notaio in Caramanico Terme (d.n. Teramo) e trasferito nel comune di Mosciano Sant'Angelo (stesso distretto notarile) con l'anzidetta condizione.

Scaccia Giovanni, notaio residente nel comune di Loreto Aprutino (d.n. Teramo) è trasferito nel comune di Pescara (stesso distretto notarile) con l'anzidetta condizione.

Mardesic Caterina, notaio residente nel comune di Ceglie Messapico (d.n. Lecce) è trasferito nel comune di Terlizzi (d.n. Trani) con l'anzidetta condizione.

Grassi Silverio, notaio residente nel comune di Isola della Scala (d.n. Verona) è trasferito nel comune di Verona con l'anzidetta condizione.

De Virgiliis Ornella Maria, notaio residente nel comune di Civitella del Tronto (d.n. Teramo) è trasferito nel comune di Marostica (d.n. Vicenza) con l'anzidetta condizione.

Sacchi Giorgio, notaio residente nel comune di Trento è trasferito nel comune di Tuscania (d.n. Viterbo) con l'anzidetta condizione.

Con decreti ministeriali 18 maggio 1985:

Il decreto ministeriale 24 aprile 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Cannistraro Maria Gabriella alla sede di Corleone, distretto notarile di Palermo.

Li Puma Salvatore, notaio residente nel comune di Alessandria della Rocca, distretto notarile di Sciacca, è trasferito nel comune di Corleone, distretto notarile di Palermo, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

Il decreto ministeriale 24 aprile 1985 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Falbaci Torquato alla sede di Castelnuovo di Porto, distretto notarile di Roma.

Bianchi Bruno, notaio residente nel comune di Roma è trasferito nel comune di Castelnuovo di Porto, distretto notarile di Roma a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

(3216)

Errata-corrige all'avviso riguardante « Trasferimento di notai ». (Avviso pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 103 del 3 maggio 1985).

Nell'avviso citato in epigrafe, riportato alla pagina 3183 della *Gazzetta Ufficiale*, alla seconda colonna, sedicesimo rigo, dove è scritto: « *Corese* Domenica, notaio residente nel comune di Motta San Giovanni », leggasi: « *Cortese* Domenica, notaio residente nel comune di Motta San Giovanni ».

(3046)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa edilizia « I Cedri a r.l. », in Roma, e nomina del commissario governativo.

Con decreto ministeriale 18 aprile 1985, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, sono stati revocati gli amministratori ed i sindaci della società cooperativa edilizia « I Cedri a r.l. », in Roma, costituita il 3 aprile 1973 per rogito notaio Vincenzo Carosi, ed è stato nominato commissario governativo, per un periodo di dodici mesi, l'avv. Vittorio Giuseppe Mocci.

(2762)

MINISTERO DEL TESORO

Rinnovo del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori e nomina del presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Con decreti ministeriali 28 maggio 1985, numeri 78 e 79, registrati alla Corte dei conti il 31 maggio 1985, sono stati rinnovati, rispettivamente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei revisori dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Con decreto ministeriale 28 maggio 1985, n. 80, registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1985, l'avv. prof. Giuseppe La Loggia è stato nominato presidente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

(3152)

MINISTERO DEL TESORO

N. 109

Corso dei cambi del 6 giugno 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1951,200	1951,200	1951,10	1951,200	1951,60	1951,60	1952 —	1951,200	1951,200	1951,20
Marco germanico	638,700	638,700	638,50	638,700	638,75	638,74	638,790	638,700	638,700	638,70
Franco francese	209,420	209,420	209,30	209,420	209,50	209,48	209,550	209,420	209,420	209,42
Fiorino olandese	566,900	566,900	567 —	566,900	566,75	565,61	566,870	566,900	566,900	566,90
Franco belga	31,727	31,727	31,70	31,727	31,75	31,72	31,730	31,727	31,727	31,72
Lira sterlina	2478,100	2478,100	2[illegible]81,25	2478,100	2478,75	2478,80	2479,500	2478,100	2478,100	2478,10
Lira irlandese	1999,500	1999,500	2000 —	1999,500	1999,75	1999,75	2000 —	1999,500	1999,500	—
Corona danese	178,030	178,030	178 —	178,030	178 —	178 —	177,980	178,030	178,030	178,03
Dracma	14,440	14,440	14,45	14,440	—	—	14,438	14,440	14,440	—
E.C.U.	1431,900	1431,900	1433,10	1431,900	1431,35	1431,35	1430,800	1431,900	1431,900	1431,90
Dollaro canadese	1424 —	1424 —	1425 —	1424 —	1426 —	1424 —	1424 —	1424 —	1424 —	1424 —
Yen giapponese	7,862	7,862	7,86	7,862	7,861	7,86	7,861	7,862	7,862	7,86
Franco svizzero	759,730	759,730	760 —	759,730	756,75	759,71	759,700	759,730	759,730	759,73
Scellino austriaco	90,930	90,930	90,85	90,930	90,90	90,90	90,880	90,930	90,930	90,93
Corona norvegese	221,420	221,420	221,50	221,420	221,75	221,38	221,350	221,420	221,420	221,42
Corona svedese	220,300	220,300	220,40	220,300	220,25	220,30	220,310	220,300	220,300	220,30
FIM	306,800	306,800	306,80	306,800	306,75	306,80	306,815	306,800	306,800	—
Escudo portoghese	11,160	11,160	11,20	11,160	11,15	11,13	11,100	11,160	11,160	11,16
Peseta spagnola	11,254	11,254	11,25	11,254	11,25	11,25	11,250	11,254	11,254	11,25

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 giugno 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1951,600
Marco germanico	638,745
Franco francese	209,485
Fiorino olandese	566,885
Franco belga	31,728
Lira sterlina	2478,800
Lira irlandese	1999,750
Corona danese	178,005
Dracma	14,439
E.C.U.	1431,350
Dollaro canadese	1424 —
Yen giapponese	7,861
Franco svizzero	759,715
Scellino austriaco	90,905
Corona norvegese	221,385
Corona svedese	220,305
FIM	306,807
Escudo portoghese	11,130
Peseta spagnola	11,252

Media dei titoli del 6 giugno 1985

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	59,250
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	99,100
» 6% » » 1971-86 .	95,450
» 6% » » 1972-87 .	93,100
» 9% » » 1975-90 .	92,650
» 9% » » 1976-91 .	91,950
» 10% » » 1977-92 .	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	97,750
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	86,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	91,900
» » » 1-4-1981/86 16% .	100,900
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93 .	91,300
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	103,250
» » » » EFIM 1- 8-1988	106,300
» » » » 1- 1-1982/86 .	101,450
» » » » 1- 3-1982/86 .	101,350
» » » » 1- 5-1982/86 .	101,700
» » » » 1- 6-1982/86 .	102,200
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,300
» » » » 1- 8-1982/86 .	101,600
» » » » 1- 9-1982/86 .	101,600
» » » » 1-10-1982/86 .	101,550
» » » » 1-11-1982/86 .	101,625
» » » » 1-12-1982/86 .	102,400
» » » » 1- 7-1983/86 .	100,700
» » » » 1- 8-1983/86 .	100,650
» » » » 1- 9-1983/86 . .	100,500
» » » » 1-10-1983/86 . .	100,600
» » » » 1- 1-1983/87 . .	102,425
» » » » 1- 2-1983/87 . .	102,400
» » » » 1- 3-1983/87 . .	102,075
» » » » 1- 4-1983/87 . .	102,100
» » » » 1- 5-1983/87 . .	102,100
» » » » 1- 6-1983/87 . .	102,800
Certificati di credito del Tesoro Ind 1-11-1983/87 .	100,950
» » » » 1-12-1983/87 .	101,725
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,350
» » » » 1- 8-1983/88 .	102,950
» » » » 1- 9-1983/88 .	102,800
» » » » 1-10-1983/88 . .	102,700
» » » » 1-11-1983/88 .	103,925
» » » » 1- 1-1984/88 .	100,900
» » » » 1- 2-1984/88 .	100,950
» » » » 1- 3-1984/88 .	100,425
» » » » 1- 4-1984/88 .	100,400
» » » » 1- 5-1984/88 .	100,500
» » » » 1- 6-1984/88 .	101,550
» » » » 1-12-1983/90 .	103,925
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,150
» » » » 1- 2-1984/91 .	104,150
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,075
» » » » 1- 4-1984/91 .	101,900
» » » » 1- 5-1984/91 . .	101,975
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,450
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,575
» » » » 1- 8-1984/91 . .	101,675
» » » » 1- 9-1984/91 .	101,400
» » » » 1-10-1984/91 .	100,875
» » » » 1-11-1984/91 .	100,850
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 7-1985 . . .	99,825
» » » 17 % 1-10-1985 . .	100,725
» » » 16 % 1- 1-1986 . . .	101,100
» » » 14 % 1- 4-1986 . .	99,985
» » » 13,50 % 1- 7-1986 . . .	100 —
» » » 13,50 % 1-10-1986 . .	100 —
» » Nov. 12 % 1-10-1987	97,150
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	109,125
» » » » 22-11-1982/89 13 %	105,850
» » » » 1983/90 11,50 %	102,750
» » » » 1984/91 11,25 %	100,750

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

MINISTERO DELL'INTERNO

47° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, numero 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (suppl. ord.), n. 223/81 (suppl. ord.), n. 289/81, n. 326/81 (suppl. ord.), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85 e n. 90/85 i sottonotati modelli di armi con l'indicazione, per ciascuno di essi del numero di catalogo e del relativo decreto di iscrizione:

N. 4348 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2702-C-79 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « STAR » MOD. MD
Calibro: MM. 9 STEYR
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 127
Lunghezza dell'arma: MM. 217
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta. SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: GARBARINO GIUSEPPE TITOLARE DELLA DITTA « PRIMA »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 4349 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3065-C-80 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « COLT » MOD. GOLD CUP NATIONAL MATCH MK IV BLUE SERIES 80 (TACCA DI MIRA REGOLABILE - MIRINO FISSO)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numeri dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 187
Lunghezza dell'arma: MM. 220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI & C. S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 4350 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3065-C-80 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « RUGER » MOD. X G I
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 508
Lunghezza dell'arma: MM. 1013
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI & C. S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 7**

N 4351 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3065-C-80 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « MAUSER » MOD. 300 SL
Calibro: MM. 4,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 480
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI & C. S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 4352 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3065-C-80 *in data* 16 *maggio* 1985

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « AUTO-ORDINANCE » MOD. 1911 A 1
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 127,7
Lunghezza dell'arma: MM. 218
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: DEMARCHI GIAN LUIGI TITOLARE DELLA DITTA « G. DEMARCHI & C. S.n.c. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C1**

N. 4353 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « TOKAREV » MOD. 1940 (SVT)
Calibro: MM. 7,62 NAGANT (7,62 × 54 R)
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numeo dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghcza dell'arma: MM. 1220
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: U.R.S.S.
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C7**

N. 4354 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MOSIN NAGANT » MOD. 1938
Calibro: MM. 7,62 NAGANT
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 510
Lunghezza dell'arma: MM. 1015
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.R.S.S.
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C6**

N. 4355 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « ENFIELD » MOD. N. 7
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 1
Lunghezza delle canne: MM. 640
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C6**

N. 4356 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3098-C-80 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « MAUSER » MOD. 43
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 605
Lunghezza dell'arma: MM. 1110
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA OCCIDENTALE
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « THE FOUR COMPANY »
Classe cui è stat- assegnata l'arma: **C 6**

N. 4357 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.4507-C-81 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « F.LLI PIETTA » MOD. M.K. 85
Calibro: 22 L.R.
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 10
Lunghezza delle canne: MM. 175
Lunghezza dell'arma: MM. 370
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PIETTA GIUSEPPE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « F.LLI PIETTA »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 4358 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 98 (MONOGRILLETTO)
Calibro: MM. 8 × 57 JS
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « ARMI JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4359 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 98 (MONOGRILLETTO)
Calibro: 25-06 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « ARMI JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4360 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.290-C-79 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « JAGER » MOD. AP 98 (MONOGRILLETTO)
Calibro: 243 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 620
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: PISCETTA ARMANDO TITOLARE DELLA DITTA « ARMI JAGER »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4361 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.5617-C-83 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «KASSNAR» MOD. CHURCHILL HIGH LANDER
Calibro: 30-06
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F. BENVENUTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4362 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.5617-C-83 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «REMINGTON» MOD. 700 BDL
Calibro: 223 REMINGTON
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F. BENVENUTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4363 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.5617-C-83 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ISRAEL MILITARY INDUSTRIES» MOD. EAGLE
Calibro: 44 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 7
Lunghezza delle canne: MM. 150
Lunghezza dell'arma: MM. 260
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: ISRAELE
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F. BENVENUTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 4364 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.5617-C-83 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «ISRAEL MILITARY INDUSTRIES» MOD. DESERT EAGLE
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 9
Lunghezza delle canne: MM. 250
Lunghezza dell'arma: MM. 360
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO
Stato o Stati in cui è prodotta: ISRAELE
Stato o Stati da cui è importata: ISRAELE
Presentatore: BENVENUTI GIANNI RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «F. BENVENUTI»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N 4365 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.5817-C-84 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « SMITH & WESSON » MOD. 65 GRAND MASTER DE LUXE
Calibro: 357 MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 286
Funzionamento: A ROTAZIONE SINGOLA E DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: U.S.A.
Stato o Stati da cui è importata: U.S.A.
Presentatore: MORETTI FILIPPO TITOLARE DI LICENZA PER RIPARARE ARMI DA FUOCO
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4366 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2653-C-79 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA MONOCOLPO
Denominazione: « UBERTI » MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK 1871 TARGET
Calibro: 22 HORNET
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 241,30 (9½")
Lunghezza dell'arma: MM. 343
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « ALDO UBERTI & C. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 4367 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2653-C-79 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: « UBERTI » MOD. REMINGTON ROLLING BLOCK 1871 BABY CARBINE
Calibro: 22 HORNET
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 905
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: UBERTI ALDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « ALDO UBERTI & C. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4368 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2582-C-79 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOHN SR 29 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 32 CORTO
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 293
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « ARMI SAN PAOLO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4369 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2582-C-79 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOHN SR 30 (TACCA DI MIRA REGOLABILE)
Calibro: 32 LUNGO
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 293
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « ARMI SAN PAOLO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4370 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2582-C-79 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOHN VR 47
Calibro: 32 CORTO
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 283
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « ARMI SAN PAOLO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4371 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2582-C-79 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: « ARMI SAN PAOLO » MOD. SAUER & SOHN VR 48
Calibro: 32 LUNGO
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 6
Lunghezza delle canne: MM. 152,4
Lunghezza dell'arma: MM. 283
Funzionamento: A ROTAZIONE DOPPIA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: GRASSI GIACOMO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « ARMI SAN PAOLO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 2**

N. 4372 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2627-C-79 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: « MAHRHOLDT » MOD. SCHARNITZ
Calibro: MM. 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1150 o 1200
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: TONI PIRCHER RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « HUBERTUS »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4373 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.4863-C-82 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. BRENTA
Calibro: 12/6,5 × 55 SWEDISH
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 970
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « MENEGON RENATO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4374 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.4863-C-82 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « MENEGON RENATO » MOD. BRENTA
Calibro: 12/6,5 × 55 SWEDISH
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « MENEGON RENATO »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4375 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.4863-C-82 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BAVIERA
Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 50 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 970
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4376 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.4863-C-82 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BAVIERA
Calibro: 20 MAGNUM/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 970
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4377 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.4863-C-82 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «MENEGON RENATO» MOD. BAVIERA
Calibro: 20 MAGNUM/222 REMINGTON
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 600
Lunghezza dell'arma: MM. 970
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER SUL 1°)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: MENEGON RENATO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «MENEGON RENATO»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4378 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.6376-C-85 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCANNA
Denominazione: «EL GAMO S.A.» MOD. MAGNUM
Calibro: MM. 5,5
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 450
Lunghezza dell'arma: MM. 1100
Funzionamento: AD ARIA COMPRESSA
Stato o Stati in cui è prodotta: SPAGNA
Stato o Stati da cui è importata: SPAGNA
Presentatore: FISICHELLA MAURIZIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 11**

N. 4379 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.6083-C-84 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FN BROWNING» MOD. LOURD
Calibro: 375 HOLLAND & HOLLAND MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM. 630
Lunghezza dell'arma: MM. 1120
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA DEL BURUNDI
Presentatore: ALCETTA ALESSANDRO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 4380 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS » MOD. MTK
Calibro: 12/5,6 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4381 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS » MOD. MTK
Calibro: 12/6,5 × 68 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4382 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS » MOD. MTK
Calibro: 12/8 × 57 JRS
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4383 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS » MOD. MTK
Calibro: 12/9,3 × 74 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4384 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS » MOD. MTK
Calibro: 12/30-06
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4385 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS » MOD. MTK
Calibro: 12/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4386 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS » MOD. MTK
Calibro: 12/270 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4387 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.3941-C-81 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: « FIAS » MOD. MTK
Calibro: 12/308 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO CON DISPOSITIVO DI SENSIBILIZZAZIONE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SABATTI GABRIELE RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA « FIAS S.p.a. »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. 4388 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: «BLASER» MOD. BL 820
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 650
Lunghezza dell'arma: MM. 1030
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO R LABILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4389 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: «BLASER» MOD. BL 820
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 700
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REG BILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4390 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.2946-C-80 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA MONOCOLPO
Denominazione: «BLASER» MOD. BL 820
Calibro: 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 750
Lunghezza dell'arma: MM. 1130
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SCATTO REG BILE)
Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Stato o Stati da cui è importata: REPUBBLICA FEDERALE TEDESCA
Presentatore: CICOLINI EDOARDO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «JAWAG S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4391 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.4158-C-81 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «FAMARS» MOD. VENUS EXPRESS
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 580
Lunghezza dell'arma: MM. 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA «FAMARS»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4392 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.4158-C-81 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « FAMARS » MOD. VENUS EXPRESS
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 560
Lunghezza dell'arma: MM. 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA « FAMARS »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4393 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.4158-C-81 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « FAMARS » MOD. VENUS EXPRESS
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 610
Lunghezza dell'arma: MM. 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA « FAMARS »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. 4394 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n.* 559/C-50.4158-C-81 *in data* 16 *maggio* 1985.

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: « FAMARS » MOD. VENUS EXPRESS
Calibro: 458 WINCHESTER MAGNUM
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE (AD ANIMA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM. 640
Lunghezza dell'arma: MM. 1080
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Presentatore: SALVINELLI REMO RAPPRESENTANTE DELLA DITTA « FAMARS »
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

(3134)

Note, variazioni e rettifiche al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979 e successivi aggiornamenti, devono essere inserite le sottonotate note, variazioni e rettifiche:

al n. 1662 del Catalogo riguardante la pistola semiautomatica « STAR » Mod. M.M., cal. mm. 7,63 Mauser (canna mm. 127) è iscritta la seguente nota:

« L'arma può essere corredata di conversione idonea a impiegare la cartuccia in cal. mm. 9 Steyr.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale delle armi nella seduta del 3 maggio 1985 »;

al n. 4314 del Catalogo, dove è scritto: « decreto ministeriale n. 559/C-50.2818-C-80 », leggasi: « decreto ministeriale numero 559/C-50.4846-C-82 »;

al n. 4346 del Catalogo, dove è scritto: « decreto ministeriale n. 559/C-50.3091-C-81 », leggasi: « decreto ministeriale numero 559/C-50.3941-C-81 »;

al n. 4341 del Catalogo, dove è scritto: « Numero dei colpi contenuti nel caricatore: — », leggasi: « Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5 »;

ai numeri 2242 e 2243 del Catalogo, dove è scritto: « Denominazione: "TAURUS" Mod. 80, » leggasi: « Denominazione: "TAURUS" Mod. 82 »;

al n. 3384 del Catalogo, dove è scritto: « Calibro: 22 L.D. » leggasi: « Calibro: 22 L.R. »;

al n. 4325 del Catalogo, dove è scritto: « Calibro: mm. 9×74 R », leggasi: « Calibro: mm. 9,3 × 74 R ».

(3135)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Contributi alle imprese siderurgiche per soppressione di impianti mediante rottamazione e per reinvestimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 31 maggio 1984, n. 193. (Deliberazione 28 marzo 1985).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Visto l'art. 2, primo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, che accorda alle imprese siderurgiche di cui all'art. 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, che entro il 31 dicembre 1984, realizzino, anche mediante accordi interaziendali, riduzioni della capacità produttiva, relativi ai prodotti semilavorati (laminati, fucinati e blumi) o laminati mediante rottamazione di impianti in stato di accertata effettiva agibilità al 1° luglio 1983, un contributo a fondo perduto fino ad un massimo di L. 90.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa;

Considerato che tale contributo è concesso anche per i forni fusori direttamente collegati agli impianti di laminazione della stessa impresa o gruppo industriale;

Visto il secondo comma del predetto art. 2 che prevede la possibilità di elevare, fino al limite massimo di L. 150.000 per ogni tonnellata di capacità produttiva soppressa, il contributo relativo ai prodotti semilavorati o laminati, a favore delle imprese che realizzino investimenti compatibili con il regime autorizzatorio di cui al decreto-legge n. 19/1983, convertito nella legge n. 87/1983, o in altri settori industriali od in attività di servizio alla produzione industriale;

Visto il terzo comma del medesimo articolo che, con il richiamo alla procedura prevista dal sesto comma dell'art. 20 della legge n. 46 del 1982, demanda al CIPI, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria eseguita da un comitato tecnico, costituito presso il Ministero dell'industria, la competenza a deliberare sulle richieste di contributo anzidetto;

Visto il quarto comma del citato art. 2 che stabilisce i criteri per la determinazione del contributo;

Visti gli atti dell'istruttoria condotta dal comitato tecnico sulle singole richieste di contributo per smantellamento e reinvestimento;

Viste le note in data 10 gennaio e 15 marzo 1985 con le quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha trasmesso le richieste di contributo presentate dalle sotto indicate imprese siderurgiche;

Vista la nota esplicativa in merito all'esame delle domande presentate, trasmessa in data 13 dicembre 1984 dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Il contributo per smantellamento e per reinvestimento di cui all'art. 2 della legge n. 193 del 1984 è concesso alle seguenti imprese nella misura ed alle condizioni indicate:

1. Acciaieria Valbruna S.p.A. di Vicenza:

a) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimento: Vicenza;

capacità produttiva da sopprimere: 170.000 t/a di semilavorati;

impianti da sopprimere: impianto per semilavorati laminati, installato nel 1980;

occupazione al dicembre 1983: 659 unità lavorative;

entità del contributo:

27.000 lire per ogni tonnellata di semilavorato per un importo complessivo di 4.590 milioni di lire.

La società ha presentato un programma di investimenti riguardante gli stabilimenti di Vicenza e Piove di Sacco (Padova);

b) parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 20.000 milioni di lire;

entità del contributo: 3.060 milioni di lire.

2. Tassara Breno S.p.A. di Breno:

a) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimento: Breno (Brescia);

capacità produttiva da sopprimere:

a) acciaio grezzo: 25.000 t/a;

b) semilavorati: 12.000 t/a;

impianti da sopprimere: forno fusorio ad arco Stein da 18 t., installato nel 1954, pressa a fucinare idraulica da 400 t., installata nel 1967; pressa a fucinare idraulica da 1.200 t., installata nel 1969; n. 2 forni di riscaldo connesso alle presse, installati nel 1967-69;

occupazione al luglio 1984: 221 unità lavorative;

entità del contributo: 999 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

25.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 675 milioni di lire;

27.000 lire per ogni tonnellata di semilavorato, per un importo complessivo di 324 milioni di lire.

La società ha presentato un programma di investimenti nello stabilimento di Breno;

b) parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 1.500 milioni di lire;

entità del contributo: 360 milioni di lire.

3. Acciaieria Foroni S.p.A. di Gorla Minore (Varese):

a) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimento: Gorla Minore (Varese);

capacità produttiva da sopprimere:

a) acciaio grezzo: 57.600 t/a;

b) semilavorati: 170.000 t/a;

impianti da sopprimere: forno fusorio ad induzione Inducterm da 12 t., installato nel 1975; n. 2 presse Schlolsemann Siemag da 2.250 t. e da 1.500 t., installate nel 1980; n. 3 forni di riscaldo annessi alle presse;

occupazione al dicembre 1983: 141 unità lavorative;

entità del contributo: 6.145,2 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 1.555,2 milioni di lire;

27.000 lire per ogni tonnellata di semilavorato, per un importo complessivo di 4.590 milioni di lire.

La società ha presentato un programma di investimenti nello stesso stabilimento di Gorla Minore;

b) parte relativa al reinvestimento:

settore di attività siderurgia;

investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 20.000 milioni di lire;

entità del contributo: 3.060 milioni di lire.

4. Acciaieria di Sovere in Sovere (Bergamo):

a) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimento: Sovere (Bergamo);

capacità produttiva da sopprimere:

a) acciaio grezzo: 600 t/a;

b) fucinati: 13.667 t/a;

impianti da sopprimere: forno fusorio ad arco continuo di diametro 500 mm, installato nel 1981; laminatoio a tre gabbie a trio, installato nel 1945; maglio Emuco da 1.000, installato nel 1956; maglio Corsi-Apuania da 600, installato nel 1964; maglio Emuco da 300, installato nel 1956; maglio Pensotti-Legnano da 200, installato nel 1962, nonché forno di riscaldo a camera Bloss e forno a spinta;

occupazione al luglio 1984: 6 unità lavorative;

entità del contributo: 385,209 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:

27.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 16,200 milioni di lire;

27.000 lire per ogni tonnellata di fucinato, per un importo complessivo di 369,009 milioni di lire.

La società ha presentato un programma di riconversione produttiva;

b) parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: prodotti in PTFE e guarnizioni metalliche;
investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 2.232 milioni di lire;
entità del contributo: 410,010 milioni di lire.

5. La Magona d'Italia S.p.a. di Firenze:

a) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimento: Portovecchio di Piombino (Livorno);
capacità produttiva da sopprimere:
80.000 t/a di laminati a freddo;
impianti da sopprimere: treno di laminazione a freddo quarto reversibile 38", installato nel 1953;
occupazione al marzo 1984: 1.487 unità lavorative;
entità del contributo:
27.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 2.160 milioni di lire.

La società ha presentato un programma di investimenti da realizzare nello stabilimento di Portovecchio di Piombino (Livorno);

b) parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: siderurgia;
investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 5.390 milioni di lire;
entità del contributo: 1.440 milioni di lire.

6. ITA - Industria Trasformazione Acciaio S.p.a. di Torino:

a) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimento: Racconigi (Cuneo);
capacità produttiva da sopprimere:
300.000 t/a di laminati a freddo;
impianti da sopprimere: treno di laminazione a freddo United quarto reversibile 42";
occupazione al febbraio 1984: 490 unità lavorative;
entità del contributo:
27.000 lire per ogni tonnellata di laminato, per un importo complessivo di 8.100 milioni di lire.

La società ha presentato un programma di investimenti da realizzare nello stabilimento di Racconigi (Cuneo);

b) parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: siderurgia;
investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: 17.900 milioni di lire;
entità del contributo: 5.400 milioni di lire.

7. Acciaierie di Modena S.p.a. di Modena:

a) parte relativa alla rottamazione degli impianti:

stabilimento: Modena;
capacità produttive da sopprimere:
acciaio grezzo: 120.000 t/a;
laminati: 130.000 t/a;
impianti da sopprimere: forno Tagliaferri, installato nel 1981; colata continua a tre linee, installata nel 1975; laminatoio, installato nel 1956;
occupazione all'aprile 1984: 251 unità lavorative;
entità del contributo: 18.000 milioni di lire, secondo la seguente articolazione:
72.000 lire per ogni tonnellata di acciaio grezzo, per un importo complessivo di 8.640 milioni di lire;
72.000 lire per ogni tonnellata di laminato per un importo complessivo di 9.360 milioni di lire.

La società realizzerà due progetti di riconversione;

b) parte relativa al reinvestimento:

settore di attività: produzione e trafilatura a freddo tubi saldati, saccarifero;
investimenti ritenuti ammissibili dal comitato tecnico: produzione e trafilatura a freddo tubi saldati: 10.000 milioni di lire; settore saccarifero: 5.000 milioni di lire; settore servizi alla produzione industriale: 2.500 milioni di lire; settore metallurgico: 2.000 milioni di lire; settore servizi alla produzione: 500 milioni di lire;
entità del contributo: 6.240 milioni di lire.

Sono inoltre approvate le seguenti rettifiche alla delibera del 20 dicembre 1984:

6. Redaelli Sidas S.p.a. di Milano (in amministrazione straordinaria).

Laddove è indicato:
produzione cavetti in acciaio zincato: 3.157 milioni di lire;
leggasi:
produzione cavetti in acciaio zincato: 3.517 milioni di lire.

14. Ferriera di Pregastine S.a.s. di Leali Francesco, Angelo e C. di Preseglie (Brescia).

Laddove è indicato:
duo sbozzatore con cilindri diametro 300,
leggasi:
duo sbozzatore diametro 520 e trio sbozzatore con cilindri diametro 300.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, provvederà all'attuazione della presente delibera vigilando sulla osservanza delle disposizioni vigenti da parte delle imprese.

Roma, addì 28 marzo 1985

Il Presidente delegato: Romita

(2432)

ISTITUTO CENTRALE DI STATISTICA

Indice dei prezzi al consumo, relativo al mese di maggio 1985, per le famiglie di operai e impiegati che si pubblica ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n. 392, sulla disciplina delle locazioni di immobili urbani.

1) Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1979 è risultato pari a 114,7 (centoquattordicivirgolasette).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1980 è risultato pari a 138,4 (centotrentottovirgolaquattro).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1981 è risultato pari a 166,9 (centosessantaseivirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1982 è risultato pari a 192,3 (centonovantaduevirgolatre).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1983 è risultato pari a 222,9 (duecentoventiduevirgolanove).

Fatto uguale a 100 l'indice del mese di giugno 1978, l'indice del mese di giugno 1984 è risultato pari a 247,8 (duecentoquarantasettevirgolaotto).

2) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1985 rispetto a maggio 1984 risulta pari a più 8,8 (ottovirgolaotto).

3) La variazione percentuale dell'indice del mese di maggio 1985 rispetto a maggio 1983 risulta pari a più 20,9 (ventivirgolanove).

Ai sensi dell'art. 1 della legge 25 luglio 1984, n. 377, per gli immobili adibiti ad uso di abitazione, l'aggiornamento del canone di locazione di cui all'art. 24 della legge n. 392/78, relativo al 1984, non si applica.

(3205)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi, per titoli, per il conferimento di duecentotrentaquattro posti gratuiti di studio per l'anno scolastico 1985-86 da godersi negli istituti pubblici di educazione, per la frequenza di scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado, delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Sicilia e Trentino-Alto Adige.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1972, n. 1119;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 4 agosto 1977, n. 517;

Visto il decerto-legge 29 giugno 1984, n. 280;

Visto il cap. 3273 dello stato di previsione della spesa di questo Ministero per l'esercizio 1985;

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1981, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1981, registro n. 112, foglio n. 80, con cui è stata fissata la misura delle rette per il mantenimento degli alunni convittori e semiconvittori;

Decreta:

Art. 1.

Concorsi

Sono banditi i seguenti concorsi, per titoli, per il conferimento di duecentotrentaquattro posti gratuiti di studio per l'anno scolastico 1985-86 per la frequenza di scuole elementari e secondarie di primo e secondo grado negli istituti pubblici di educazione delle sottoindicate regioni a statuto speciale:

A) *Friuli-Venezia Giulia*

a) Concorso per il conferimento di sedici posti gratuiti di studio per convittore da godersi presso il convitto nazionale « P. Diacono » di Cividale e nove posti gratuiti di studio per convittrice da godersi presso l'educandato statale « Uccellis » di Udine.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado:

cinque posti di convittore presso il convitto nazionale di Cividale;

cinque posti di convittrice presso l'educandato statale di Udine;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

undici posti di convittore presso il convitto nazionale di Cividale;

quattro posti di convittrice presso l'educandato statale di Udine.

b) Concorso per il conferimento di venti posti gratuiti di studio per semiconvittore da godersi presso il convitto nazionale « P. Diacono » di Cividale e sette posti gratuiti di studio per semiconvittrice da godersi presso l'educandato statale « Uccellis » di Udine.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado:

quindici posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale;

cinque posti di semiconvittrice presso l'educandato statale di Udine;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

cinque posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Cividale;

due posti di semiconvittrice presso l'educandato statale di Udine.

B) *Sicilia*

a) Concorso per il conferimento di complessivi quaranta posti gratuiti di studio per convittore da godersi presso i convitti nazionali « V. Emanuele II » di Palermo e « M. Cutelli » di Catania e di trentaquattro posti gratuiti di studio per convittrice da godersi presso l'educandato statale « M. Adelaide » di Palermo.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado:

venti posti di convittore presso i convitti nazionali di Palermo e Catania;

diciassette posti di convittrice presso l'educandato statale di Palermo;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

venti posti di convittore presso i convitti nazionali di Palermo e Catania;

diciassette posti di convittrice presso l'educandato statale di Palermo.

b) Concorso per il conferimento di complessivi quarantatre posti gratuiti di studio per semiconvittore da godersi presso i convitti nazionali « V. Emanuele II » di Palermo e « M. Cutelli » di Catania e di venticinque posti gratuiti di studio per semiconvittrice da godersi presso l'educandato statale « M. Adelaide » di Palermo.

I posti sono così distribuiti:

per alunni ed alunne che frequentano scuole elementari o secondarie di primo grado:

venti posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Palermo;

quindici posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Catania;

venti posti di semiconvittrice presso l'educandato statale di Palermo;

per alunni ed alunne che frequentano scuole secondarie di secondo grado:

cinque posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Palermo;

tre posti di semiconvittore presso il convitto nazionale di Catania;

cinque posti di semiconvittrice presso l'educandato statale di Palermo.

C) *Trentino-Alto Adige*

a) Concorso per il conferimento di dieci posti gratuiti di studio per convittore da godersi presso il convitto nazionale « D. Chiesa » di Bolzano.

I posti sono così distribuiti:

sei posti per alunni che frequentano scuole elementari o secondarie di primo grado;

quattro posti per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado.

b) Concorso per il conferimento di dieci posti gratuiti di studio per semiconvittore da godersi presso il convitto nazionale « D. Chiesa » di Bolzano per alunni che frequentano scuole elementari e secondarie di primo grado.

c) Concorso riservato per il conferimento di venti posti gratuiti di studio per convittore da godersi presso il convitto comunale « S. Pellico » di Ala (art. 1, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119).

I posti sono così distribuiti:

quattordici posti per alunni che frequentano la scuola secondaria di primo grado;

sei posti per alunni che frequentano scuole secondarie di secondo grado.

Art. 2.

Requisiti generali di ammissione

Ai concorsi di cui all'art. 1 possono partecipare gli alunni e le alunne in possesso dei requisiti seguenti:

1) cittadinanza italiana;

2) residenza nella regione. I partecipanti ai concorsi per semiconvittore e semiconvittrice devono avere la residenza nel comune sede del convitto o dell'educandato;

3) età non inferiore ai sette anni e non superiore ai quindici alla data 9 settembre 1985. Si prescinde dal limite massimo di età per gli alunni che siano già convittori o semiconvittori negli istituti pubblici di educazione, purché ciò sia comprovato da una dichiarazione del rettore o della direttrice;

4) reddito complessivo dei componenti il nucleo familiare non superiore nell'anno 1984, al lordo delle ritenute fiscali, a L. 15.000.000, aumentato, per ogni figlio a carico, di L. 700.000.

Art. 3.

Requisiti scolastici

Ai fini dell'ammissione ai concorsi gli aspiranti al beneficio che frequentano la scuola elementare o le classi della scuola secondaria di primo grado devono dimostrare, con certificato del capo d'istituto, di aver conseguito, nel corrente anno scolastico, la promozione alla classe superiore o la licenza elementare.

Gli aspiranti che frequentano la terza classe della scuola secondaria di primo grado dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza media con un giudizio non inferiore a « buono ».

Gli aspiranti che frequentano scuole secondarie di secondo grado dovranno dimostrare di aver conseguito la promozione con una media di almeno 6,50/10.

Ai fini della media non sono computati i voti riportati in condotta, religione ed educazione fisica. Soltanto per gli alunni che frequentano l'istituto magistrale il voto di educazione fisica e computato ai fini della media.

Ai sensi dell'art. 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119, si prescinde dal giudizio della media scolastica riportata soltanto per i partecipanti al concorso per i posti gratuiti riservati presso il convitto comunale « S. Pellico » di Ala, purché dimostrino di aver conseguito, nel corrente anno scolastico, la promozione o la licenza media.

Art. 4.

Domanda di ammissione al concorso

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta semplice, dal genitore o di chi ne fa le veci, secondo lo schema allegato al presente bando e corredata dei documenti indicati nel successivo articolo, dovrà essere inviata al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica - Divisione V, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Saranno considerate prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Qualora partecipino al presente concorso più appartenenti allo stesso nucleo familiare, il genitore o chi ne fa le veci dovrà dichiarare, in ciascuna domanda, il nome degli altri partecipanti ed a quale di essi desideri che venga data la preferenza ai fini dell'eventuale conferimento del beneficio.

In tal caso la prescritta documentazione potrà essere allegata ad una sola domanda di partecipazione mentre a ciascuna altra domanda dovranno essere allegati i documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) indicati nel successivo art. 5.

Art. 5.

Documenti da allegare alla domanda di ammissione al concorso

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti, esenti da tasse di bollo, a norma delle vigenti disposizioni:

a) certificato scolastico rilasciato dall'istituto frequentato, in relazione a quanto richiesto dall'art. 3. Il certificato scolastico può essere sostituito da una copia autenticata della pagella scolastica;

b) certificato medico rilasciato dal medico militare o dal medico provinciale, dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto. Tale certificato deve attestare che l'aspirante al beneficio è di sana costituzione fisica ed è esente da malattie che possano impedirne la permanenza in collegio;

c) stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza;

d) copia autenticata del modello, o dei modelli 740, relativo alla dichiarazione dei redditi, agli effetti dell'IRPEF, percepiti dai componenti il nucleo familiare nell'anno 1984. I soggetti esonerati dall'obbligo della presentazione della predetta dichiarazione dovranno allegare copia autenticata dei modelli 101 e 201, relativi ai redditi percepiti da ciascun componente il nucleo familiare nell'anno 1984;

e) dichiarazione resa e sottoscritta dal richiedente, sotto la propria responsabilità, davanti ad un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti:

1) l'indicazione del numero del codice fiscale e la professione del dichiarante e di ciascun componente la famiglia, specificando l'ente o l'ufficio presso cui prestano lavoro e l'importo dei relativi redditi mensili percepiti nel corrente anno al lordo delle ritenute fiscali. Se tale lavoro è svolto in proprio occorre specificare il genere di lavoro ed indicare il numero delle persone che, eventualmente, prestano servizio alle dipendenze;

2) l'indicazione che nel limite dell'ammontare complessivo del reddito è stato tenuto conto anche dei redditi superiori a L. 2.000.000, sia esenti che soggetti a ritenuta alla fonte o ad imposta sostitutiva, ovvero l'indicazione che sia il dichiarante che i componenti il nucleo familiare non godono dei predetti redditi;

3) i nominativi dei familiari a proprio carico e quelli che, pur essendo a carico, nell'anno in corso o in quello precedente non siano percettori di redditi propri;

4) che tra i componenti il nucleo familiare vi siano o non figli che usufruiscono, nel corrente anno scolastico, di posto gratuito di studio in collegio o di borsa di studio o presalario, conferiti da questo Ministero o da altri enti specificando, in caso affermativo, il tipo, la scadenza e l'ente.

Questo Ministero si riserva di svolgere accertamenti d'ufficio relativamente alla veridicità delle dichiarazioni e dei documenti presentati;

f) dichiarazione con la quale il genitore, o chi ne fa le veci, si obbliga a pagare all'amministrazione dell'istituto che accoglierà l'aspirante al beneficio le tasse scolastiche e le spese accessorie per le quali non è previsto l'esonero dalle vigenti disposizioni;

g) eventuali titoli che il concorrente ritenga di produrre nel proprio interesse, idonei a dimostrare l'appartenenza a determinate categorie di cittadini (orfani di guerra, figli di invalidi, profughi, altre categorie assimilabili) che hanno diritto a precedenza a parità di merito;

h) certificato di frequenza rilasciato dall'università per i figli a carico, purché studenti universitari.

La mancanza di uno solo o la incompletezza dei documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*) ed *f*) comporta l'esclusione dal concorso.

I documenti di cui alle lettere *b*) e *c*) dovranno essere rilasciati in data non anteriore a tre mesi dalla data del presente bando.

I responsabili di dichiarazioni mendaci, di falsità negli atti o di uso di documenti falsi saranno denunciati all'autorità giudiziaria.

Art. 6.

Criteri di esclusione o di decadenza
Modalità di conferimento del posto

Gli aspiranti al beneficio del posto gratuito che non hanno presentato nel termine fissato dal bando tutta la prescritta documentazione o che non siano in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 2 e 3 del presente bando saranno esclusi dal concorso.

Nessuna comunicazione dell'avvenuta esclusione verrà data all'interessato.

I vincitori dei concorsi riceveranno tramite le direzioni degli istituti interessati, comunicazione scritta sull'esito favorevole del concorso e dovranno dare, entro dieci giorni dall'avvenuta notificazione, a pena di decadenza da ogni diritto, comunicazione di accettazione del beneficio alla stessa direzione dell'istituto interessato.

Per ulteriori modalità sull'espletamento del concorso, durata e natura del beneficio, saranno applicate le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1972, n. 1119.

Art. 7.

Graduatoria dei vincitori e degli idonei

La commissione esaminatrice, nominata con decreto ministeriale, ultimata l'operazione della valutazione dei titoli, formera per ciascun concorso, osservando l'ordine di punteggio, distinte graduatorie dei vincitori e degli idonei.

Ai fini della compilazione delle graduatorie, di cui sopra, la commissione si atterrà alle tabelle di valutazione dei titoli allegate al presente bando.

Le graduatorie dei vincitori e degli idonei dei concorsi di cui trattasi saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale di questo Ministero (parte seconda) e ne sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° giugno 1985

p. *Il Ministro*: AMALFITANO

Schema di domanda

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione classica, scientifica e magistrale - Divisione V - ROMA

Il sottoscritto . ., padre, madre, tutore (1) dell'alunno ., nato a . il . . residente a (provincia di .) in via . . in possesso della cittadinanza italiana, chiede che il predetto alunno, che il prossimo anno scolastico dovrà frequentare la classe . . della scuola (2) . . sia ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di posti gratuiti di studio per convittore-semiconvittore (1) bandito per l'anno scolastico 1985-86 da codesto Ministero, per la regione .

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione di tutte le norme del bando di concorso.

Allega alla presente i seguenti documenti richiesti dall'art. 5 del bando anzidetto:

a) . .;
b) . .,
c) .,
d) . .,
e) .,
f) .,
g) . .,
h) .

Data, .

Firma del richiedente

. .

(1) Cancellare la parte che non interessa.
(2) Elementare, media o tipo di istituto di secondo grado.

TABELLE PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI

TABELLA *A*

VALUTAZIONE DEL MERITO SCOLASTICO (1)

Licenza media:

ottenuta con il giudizio di « buono »	punti	2
ottenuta con il giudizio di « distinto »	»	4
ottenuta con il giudizio di « ottimo »	»	6

Scuole secondarie di secondo grado:

media fino al 7	»	2
media fino al 7,50	»	3
media fino all' 8	»	4
media fino all' 8,50	»	5
media fino al 9	»	6
media fino al 9,50	»	7
media fino al 10	»	8

(1) I titoli scolastici conseguiti in scuole italiane all'estero o in scuole straniere (sempreché i titoli stessi siano riconosciuti in Italia) dovranno essere rapportati, a cura della scuola interessata, caso per caso, per la valutazione alla presente tabella.

TABELLA *B*

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELLA FAMIGLIA DELL'ASPIRANTE AL BENEFICIO

La commissione attribuirà punti:

9 al candidato orfano di entrambi i genitori;

8,50 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite risulti disoccupato;

8 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite svolga attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili);

7,50 al candidato orfano di un genitore, il cui genitore superstite svolga attività lavorativa a carattere continuativo;

6 al candidato appartenente a famiglia i cui genitori risultino entrambi disoccupati;

5 al candidato appartenente a famiglia in cui un genitore risulti disoccupato mentre l'altro svolga attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale);

4 al candidato i cui genitori svolgano attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornalieri, braccianti, stagionali);

3 al candidato appartenente a famiglia in cui un solo genitore svolga attività lavorativa a carattere continuativo;

2 al candidato appartenente a famiglia in cui un genitore svolga attività lavorativa a carattere continuativo e l'altro svolga attività lavorativa ma con occupazione saltuaria (giornaliero, bracciante, stagionale e simili);

1 al candidato i cui genitori svolgano entrambi attività lavorativa a carattere continuativo.

La commissione attribuirà, inoltre, in aggiunta al punteggio come sopra indicato, punti 0,25 per ogni figlio a carico; (sono considerati a carico, oltre i figli minori, anche i figli maggiorenni, fino al ventiseiesimo anno di età se siano studenti e non abbiano redditi propri).

Per ogni figlio beneficiario di posto gratuito, borsa di studio o presalario a carico di questo Ministero o di altri enti vengono detratti dal punteggio attribuito punti 0,50 fino ad un massimo di punti 2.

TABELLA *C*

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DELLA FAMIGLIA DELL'ASPIRANTE AL BENEFICIO

In presenza di redditi saranno attribuiti i seguenti punteggi:

Reddito annuo complessivo al lordo delle ritenute fiscali

Fino a L. 7.000.000	punti	8
Fino a L. 7.500.000	»	7,75
Fino a L. 8.000.000	»	7,50
Fino a L. 8.500.000	»	7,25
Fino a L. 9.000.000	»	7
Fino a L. 9.500.000	»	6,50
Fino a L. 10.000.000	»	6
Fino a L. 10.500.000	»	5,50
Fino a L. 11.000.000	»	5
Fino a L. 11.500.000	»	4,50
Fino a L. 12.000.000	»	4
Fino a L. 12.500.000	»	3,50
Fino a L. 13.000.000	»	3
Fino a L. 13.500.000	»	2,50
Fino a L. 14.000.000	»	2
Fino a L. 14.900.000	»	1

TABELLA *D*

PUNTEGGIO PER DISAGIATA RESIDENZA

La commissione attribuirà da punti 0,25 a punti 2 all'aspirante al beneficio che risiede all'estero insieme alla famiglia emigrata per ragioni di lavoro, o i cui genitori siano emigrati all'estero per ragioni di lavoro o la cui famiglia risiede in località dove non esiste il tipo di scuola che l'interessato intende frequentare nell'anno scolastico 1985-86.

TABELLA *E*

PRECEDENZA A PARITÀ DI MERITO

A parità di punteggio complessivo saranno applicate le vigenti disposizioni in materia di precedenza.

(3141)

Concorso ad un posto nella carriera esecutiva presso l'Università di Ancona

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva (quarto livello funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di patologia sperimentale . posto 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni trentacinque alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Ancona, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le prove d'esame avranno inizio nei sottoindicati giorni, presso la facoltà di medicina e chirurgia - laboratorio di patologia generale dell'istituto di patologia sperimentale - Monte d'Ago - Ancona:

prova scritta: 27 agosto 1985, ore 9;
prova pratica: 27 agosto 1985, ore 16;
prova orale: 28 agosto 1985, ore 9.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università di Ancona.

(3207)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Avviso di rettifica al bando relativo al « Concorso speciale per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale a complessivi sette posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ». (Bando pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » n. 45 del 21 febbraio 1985).

L'art. 3, secondo comma, del bando citato in epigrafe viene così rettificato:

« Una delle due prove, a contenuto teorico pratico, sarà diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, sotto il profilo *della legittimità,* della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa, di questioni connesse con l'attività istituzionale dell'Amministrazione ».

(3143)

R E G I O N I

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **6**.

Aumento del capitale sociale della Fidi-Toscana S.p.a. Sottoscrizione di 7650 azioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere 7650 azioni della Fidi-Toscana S.p.a., al valore nominale di L. 100.000 ciascuna, per gli effetti di cui all'art. 3 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32.

Art. 2.

Alla spesa complessiva di L. 765.000.000, decorrente dal 1° gennaio 1985 si fa fronte con i fondi che la legge di bilancio 1985 stanzierà su apposito capitolo da istituirsi con la seguente denominazione « Fidi Toscana S.p.a. - Sottoscrizione di quota parte del capitale sociale a seguito di aumento (legge regionale 5 giugno 1974, n. 32, art. 3; legge regionale 28 gennaio 1985, n. 6) ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 gennaio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *dicembre* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 21 *gennaio* 1985.

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **7**.

Modifica alla legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, concernente interventi in materia di assistenza sociale e delega di funzioni agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto 1 del secondo comma dell'art. 3-*bis* della legge regionale 7 aprile 1976, n. 15, introdotto con l'art. 1 della legge regionale 17 agosto 1979, n. 40, è così sostituito:

« 1) la partecipazione di lavoratori anziani emigrati e di figli di emigrati a soggiorni climatici e di vacanza organizzati dagli enti locali della Toscana; ».

Art. 2.

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione della presente legge e decorrenti dall'esercizio 1985 si fa fronte, da tale anno e per gli anni successivi, con la legge di bilancio.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 gennaio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *dicembre* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 21 *gennaio* 1985.

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **8.**

Nuova determinazione delle indennità dei membri del comitato regionale di controllo e sezioni decentrate.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nuova misura delle indennità

L'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 1978, n. 80, modificato dall'art. 1 della legge regionale 29 novembre 1982, n. 85, è sostituito dal seguente:

« Ai componenti effettivi e supplenti del comitato regionale e delle sezioni decentrate è attribuita una indennità per ogni giornata di seduta nella misura di:

L. 70.000 al presidente;

L. 50.000 agli altri componenti.

Le indennità indicate nel precedente comma si intendono al lordo delle ritenute fiscali.

Alla liquidazione delle indennità provvede mensilmente la giunta regionale sulla base di un prospetto riepilogativo delle presenze compilato e sottoscritto dal segretario del comitato regionale di controllo e delle sezioni decentrate ».

Art. 2.

Decorrenza nuova misura indennità

Le disposizioni di cui all'articolo precedente hanno effetto dal 1° gennaio 1985.

Art. 3.

Copertura finanziaria

Al maggiore onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento previsto al cap. 00180 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1985 e ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 gennaio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *dicembre* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 21 *gennaio* 1985.

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **9.**

Integrazione all'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 61, recante « Istituzione della consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 31 maggio 1975, n. 61 « Istituzione della consulta regionale toscana dei beni e delle attività culturali », dopo il punto *i)* aggiungere i punti:

« *j)* il direttore della Scuola normale superiore di Pisa o un suo delegato;

y) un rappresentante per ciascuno dei seguenti enti: orchestra regionale toscana, teatro regionale toscano e mediateca regionale toscana ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 gennaio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 *dicembre* 1984 *ed è stata vistata dal commissario del Governo il* 21 *gennaio* 1985.

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **10.**

Compensi ai componenti le commissioni esaminatrici di concorsi e per attività connesse ai corsi di formazione specifica. Modifica ed integrazioni della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il quinto, sesto e settimo comma dell'art. 16-*bis* della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, concernente lo stato giuridico della regione Toscana introdotto con legge regionale 30 aprile 1980, n. 35, sono sostituiti dai seguenti:

« Ai componenti delle commissioni di esame ed eventuali sottocommissioni è corrisposta una indennità di funzione nella misura massima di L. 500.000 se il numero di candidati ammessi non è superiore a cento.

L'ammontare delle indennità è determinato con deliberazione della giunta regionale ed è stabilito tenuto conto della complessità delle operazioni concorsuali.

L'indennità è aumentata nella misura di 1/5 per ogni gruppo di cento candidati o frazione di esso in più.

L'indennità comunque non può essere superiore a L. 800.000.

Ai componenti sostituiti ed ai sostituti l'indennità è corrisposta in proporzione alle sedute alle quali gli stessi hanno partecipato, in modo che le somme dei compensi, comunque, non superino gli importi previsti per il singolo componente dai commi precedenti.

Ai componenti delle commissioni di esame ed eventuali sottocommissioni compete, in quanto spettante, il trattamento di missione alle condizioni e con le modalità previste dalla vigente normativa per il personale regionale.

Art. 2.

Dopo l'art. 16-*bis* della legge regionale 6 settembre 1973, n. 54, è inserito il seguente art. 16-*ter*:

Art. 16-*ter*. (*Attività connesse a corsi di formazione specifica*). — La giunta regionale per i corsi di formazione specifica può conferire a dipendenti regionali incarichi per l'attività di docenza.

I compensi per detta attività sono rapportati alla complessità della materia oggetto di insegnamento e non possono superare l'importo di L. 30.000 per ora-lezione.

La giunta regionale può altresì conferire a dipendenti regionali incarichi per la predisposizione di testi o di materiale didattico per lo svolgimento dei corsi di formazione specifica.

I compensi per dette attività sono rapportati all'entità dell'impegno richiesto e non possono superare l'importo di lire 500.000.

L'attribuzione degli incarichi e la determinazione dei compensi sono effettuati dalla giunta regionale con propria deliberazione.

Art. 3.

Agli oneri di spesa derivanti dall'art. 1 si fa fronte, per il 1984, con i fondi stanziati sul cap. 00440 di bilancio del corrente esercizio, e per gli anni successivi con gli stanziamenti disposti con legge di bilancio sul corrispondente capitolo.

Agli oneri di spesa derivanti dall'attuazione dell'art. 2 si fa fronte, per il 1984 con i fondi stanziati sul cap. 00360 di bilancio del corrente esercizio, e per gli anni successivi con gli stanziamenti disposti con leggi di bilancio sul corrispondente capitolo.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 gennaio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 dicembre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 21 gennaio 1985.

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985, n. **11.**

Modifica alla legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61 - Istituzione del Parco naturale Migliarino-S. Rossore-Massaciuccoli.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

I termini di tempo previsti dal quinto comma dell'art. 13 della legge regionale 13 dicembre 1979, n. 61, per l'efficacia dei divieti previsti nello stesso articolo, in attesa dell'entrata in vigore del piano territoriale di coordinamento del parco, sono prorogati di due anni.

Trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ove il consorzio non abbia adottato il piano territoriale di cui all'art. 6 della legge istitutiva, la giunta regionale provvede direttamente agli interventi sostitutivi di cui al secondo comma del medesimo articolo.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

Firenze, addì 28 gennaio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 18 dicembre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 20 gennaio 1985.

LEGGE REGIONALE 28 gennaio 1985 n. **12.**

Rendiconto generale della Regione per l'anno finanziario 1983.

(*Pubblicata nel suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1985)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 febbraio 1985, n. **13.**

Modifica alla legge regionale 13 novembre 1984, n. 66 « Norme per l'erogazione dei contributi assistiti dal finanziamento statale aggiuntivo anno 1984 ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 6 *febbraio* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il termine del 15 novembre 1984 previsto nel primo comma dell'art. 5 della legge regionale 13 novembre 1984, n. 66, è prorogato al decimo giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

Il primo comma dell'art. 6 è sostituito dal seguente:

« All'assegnazione dei contributi di cui alla presente legge si provvede con deliberazione del consiglio regionale da adottarsi su proposta della giunta regionale ».

La presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetta di osservarla e di farla osservare come legge della regione Toscana.

La presente legge dichiarata urgente per gli effetti e con le modalità di cui al secondo comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 28 dello statuto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Firenze, addì 2 febbraio 1985

BARTOLINI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale il 27 dicembre 1984 ed è stata vistata dal commissario del Governo il 28 gennaio 1985.

(2477)

REGIONE LAZIO

REGOLAMENTO REGIONALE 15 marzo 1985, n. **3.**

Regolamento-tipo per la effettuazione delle spese di economato.

(*Pubblicato nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 9 *del* 30 *marzo* 1985)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

il seguente regolamento divenuto esecutivo ai sensi di legge.

Art. 1.

Spese di economato

Sono da considerarsi spese di economato quelle previste nel presente regolamento che, per loro natura, devono essere effettuate con pagamento in contanti o che, ricorrendo eccezionali circostanze, richiedano il pagamento contestuale alla acquisizione del servizio o della provvista.

Art. 2.

Natura delle spese

E' ammesso il ricorso alle spese di economato, con i limiti previsti dal presente regolamento, nei seguenti casi quando è richiesto il pagamento in contanti:

1) spese per generi di monopolio e valori bollati;
2) spese postali e telegrafiche;
3) spese per pagamenti di natura fiscale;
4) spese per pagamenti di tasse varie previste per legge relative agli automezzi in uso alla unità sanitaria locale nonché spese per l'assicurazione obbligatoria;
5) spese di registrazione dei contratti;

6) spese per l'acquisto di carburanti e lubrificanti per gli automezzi in dotazione;

7) spese di trasporto da pagare agli spedizionieri o spese contro assegno postale;

8) spese per acquisto di pubblicazioni, giornali, riviste, listini, orari di servizio di trasporto, ecc., ove non sia conveniente mediante abbonamento;

9) spese per inserzioni varie sui quotidiani, sulla *Gazzetta Ufficiale*, sul Bollettino ufficiale della regione Lazio, ecc.;

10) altre spese che per loro natura richiedono necessariamente il pagamento contestuale per l'acquisizione dei servizi o delle provviste concernenti il mantenimento ed il funzionamento degli uffici nonché la manutenzione degli stabili e dei mobili ad essi pertinenti.

E' ammesso, inoltre, il ricorso alle spese di economato, con i limiti previsti dal presente regolamento nei seguenti casi quando eccezionali circostanze comportano il pagamento in contanti:

a) spese per acquisti minuti di articoli di natura tecnico-merceologica;

b) spese di trasporto, di facchinaggio e traslochi;

c) anticipazione al personale della unità sanitaria locale appositamente autorizzato a recarsi in missione per esigenze urgenti ed impreviste;

d) spese legali ed interessi moratori e risarcitori derivanti da decreti ingiuntivi e/o successivi atti esecutivi non opposti dalla unità sanitaria locale, nonché spese per oblazioni in via amministrativa qualora non sia possibile provvedere alla loro liquidazione e pagamento nel termine legale in modo ordinario;

e) altre spese connesse al funzionamento degli uffici, ad interventi di emergenza, di manutenzione ordinaria su impianti, immobili o mobili ove non sia possibile provvedere con personale dipendente e qualora detti interventi non siano contemplati nei disciplinari dei contratti in vigore.

Le spese previste dalle lettere *d*) ed *e*) del precedente secondo comma debbono essere preventivamente autorizzate dal responsabile del servizio competente e dal presidente del comitato di gestione.

Art. 3.

Limite di somme

Le spese indicate al primo comma del precedente articolo e quelle di cui alle lettere *d*) ed *e*) del secondo comma possono essere effettuate, in presenza di tutte le altre condizioni poste dal presente regolamento, senza alcun limite di spesa per ogni acquisto, mentre quelle previste dalle rimanenti lettere del secondo comma dell'articolo precedente non possono superare il limite di L. 400.000 escluse imposte e tasse, per ogni acquisto.

E' fatto tassativo divieto di frazionare artificiosamente in più partite gli acquisti e gli interventi da effettuare nello stesso momento e riguardanti lo stesso oggetto.

Art. 4.

Organizzazione delle attività relative alle spese di economato

La responsabilità della gestione del fondo di anticipazione di cui al successivo art. 6 è affidata, mediante apposita deliberazione, al funzionario preposto al settore competente in materia.

Qualora la struttura organizzativa della unità sanitaria locale lo richieda, il comitato di gestione può articolare le attività relative alle spese di economato nei distretti sanitari e/o negli altri presidi e uffici decentrati della unità sanitaria locale stessa affidando la gestione delle relative spese ad un dipendente appartenente al ruolo amministrativo di posizione funzionale non inferiore ad assistente amministrativo per ciascun distretto, presidio o ufficio. Tali dipendenti operano, per le attribuzioni relative al presente regolamento, sotto la vigilanza del funzionario responsabile di cui al comma precedente.

Art. 5.

Responsabilità degli addetti alle spese economali

Il responsabile del fondo economale ed i responsabili dei fondi economali costituiti presso i distretti sanitari e/o i presidi o uffici decentrati, sono considerati agenti contabili e sono personalmente responsabili delle spese sostenute e della regolarità dei pagamenti eseguiti in base alla disciplina contenuta nel presente regolamento. Ad essi si applica la normativa in materia di responsabilità degli agenti contabili della pubblica amministrazione.

I dipendenti di cui al comma precedente non sono obbligati a prestare cauzione per il fondo loro assegnato.

Ad essi non è corrisposto alcun altro assegno in eccedenza al trattamento economico dovuto salva diversa previsione da parte delle norme che regolano il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali.

Art. 6.

Limiti di spesa annui

Il comitato di gestione provvede con apposita deliberazione a determinare il limite annuo delle spese effettuabili ai sensi del presente regolamento entro il tetto massimo pari al 2 per cento dello stanziamento dei capitoli dal n. 133098 al n. 133197 dell'ultimo bilancio di previsione approvato.

Detto limite non può, in ogni caso, superare l'importo di L. 360.000.000 annui.

Art. 7.

Prenotazione degli impegni

Ai fini dell'accantonamento della necessaria disponibilità sui corrispondenti capitoli di bilancio, sui quali dovranno gravare le spese effettivamente sostenute e rendicontate, il comitato di gestione, all'inizio di ogni anno, su proposta del servizio o settore competente in materia di programmazione e bilancio e in base alle indicazioni fornite dal responsabile del fondo economale, adotta, per le esigenze riferite all'intero esercizio, una deliberazione di prenotazione di impegno per ciascuno dei capitoli di bilancio interessati, nel rispetto dei limiti previsti al precedente art. 6.

L'utilizzazione del fondo economale non potrà superare per ciascun capitolo di spesa interessato i limiti fissati con le prenotazioni di impegno di cui al comma precedente.

Qualora nel corso della gestione del fondo o in sede di approvazione del rendiconto se ne dovesse presentare la necessità, il comitato di gestione con le procedure di cui al primo comma del presente articolo e nel rispetto dei limiti ivi richiamati, provvede alle opportune variazioni.

Art. 8.

Anticipazione del fondo

Per far fronte ai pagamenti elencati nel precedente art. 2, il comitato di gestione stabilisce nella stessa deliberazione di cui al precedente art. 7 l'entità della somma da anticipare al responsabile del fondo economale, in relazione ai pagamenti che si prevede di effettuare nel primo trimestre.

In esecuzione di tale deliberazione il competente servizio amministrativo emette, a favore del responsabile del fondo economale, un mandato di pagamento imputato al cap. 415335 - « Anticipazioni di fondi per servizio economato », del bilancio di previsione.

La somma anticipata al responsabile del fondo economale deve essere depositata su apposito conto corrente bancario istituito presso il tesoriere della unità sanitaria locale.

I controlli relativi alle operazioni avvenute sul conto corrente bancario di cui al terzo comma del presente articolo sono esperiti dal competente servizio o settore della unità sanitaria locale con le stesse modalità previste per gli altri conti correnti.

Art. 9.

Ripartizione del fondo

Il responsabile del fondo economale provvede, tenuto conto delle esigenze economali dei distretti sanitari e/o presidi ed uffici decentrati, alla ripartizione del fondo assegnando una quota a ciascun responsabile del fondo economale, affinché lo stesso provveda al pagamento delle spese di economato relative al singolo distretto sanitario e/o presidio e ufficio decentrato.

Art. 10.

Modalità per l'effettuazione delle spese

I responsabili del fondo economale dei distretti sanitari e/o presidi o uffici decentrati provvedono al pagamento delle sole spese previste nel presente regolamento relative a tali distretti e/o presidi o uffici decentrati.

Il responsabile del fondo economale provvede al pagamento delle spese di economato connesse al funzionamento dei servizi non decentrati della unità sanitaria locale e comunque alle spese indicate dai punti 3, 4, 5, 7, 9, 10 e dalle lettere *c*), *d*) ed *e*) del precedente art. 2.

Art. 11.

Modulistica

Per l'esecuzione del servizio per le spese di economato, il responsabile del fondo economale deve tenere:

a) un registro riepilogativo del fondo economale;

b) un registro delle spese effettuate direttamente;

c) bollettari a madre e figlia relativi alle singole spese sostenute.

I responsabili del fondo economale di distretto sanitario e/o presidio e ufficio decentrato devono tenere:

a) un registro delle spese effettuate;

b) bollettari a madre e figlia relativi alle singole spese sostenute.

I registri ed i bollettari previsti nei commi precedenti dovranno necessariamente contenere, tra l'altro, le seguenti indicazioni:

a) per i registri:

1) il numero d'ordine, la descrizione e l'importo totale della spesa;

2) la suddivisione di tale spesa nei capitoli di bilancio interessati;

3) l'importo progressivo delle spese sostenute;

4) un riepilogo mensile delle spese sostenute;

b) per i bollettari:

1) la dimostrazione della somma disponibile mediante la indicazione dell'importo anticipato, delle somme utilizzate in precedenza e della somma relativa all'attuale prelievo;

2) l'indicazione della cifra erogata, il motivo e la dichiarazione di ricevuta della somma stessa;

3) le firme di traenza da parte del responsabile del fondo e di ricevuta del partecipante;

4) l'eventuale dichiarazione che per l'acquisto di cui trattasi non si è potuto ottenere un formale documento giustificativo della spesa.

I registri ed i bollettari sopra menzionati dovranno essere predisposti secondo le direttive impartite al riguardo dall'assessorato regionale alla sanità.

Art. 12.

Documentazione delle spese

Tutte le spese devono essere documentate secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Per quelle spese per le quali non sia possibile ottenere una documentazione e siano di importo non superiore a L. 20.000, la prova della spesa sarà data dall'apposita dichiarazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato materialmente la spesa, prevista al n. 4 del penultimo comma del precedente articolo.

Art. 13.

Rendicontazione delle spese di economato

Ogni mese e comunque in caso di esaurimento del fondo assegnato, il responsabile del fondo economale dei distretti sanitari e/o dei presidi o uffici decentrati presenta al responsabile del fondo economale il registro delle spese, i bollettari e i documenti giustificativi delle spese sostenute nonché la situazione mensile di cassa.

Delle spese sostenute dai responsabili del fondo economale sopracitati e di quelle sostenute direttamente, il responsabile del fondo economale tiene annotazione del registro riepilogativo delle spese nel quale annota, altresì, le anticipazioni ed i rimborsi previsti nel presente regolamento.

Ogni trimestre e comunque in caso di esaurimento del fondo anticipato, il responsabile del fondo economale trasmette al servizio o settore programmazione e bilancio apposito rendiconto contenente la descrizione delle spese sostenute, l'imputazione nei competenti capitoli di bilancio ed i documenti giustificativi.

Il servizio o settore programmazione e bilancio, esperiti i necessari controlli, predispone lo schema di deliberazione di approvazione del rendiconto di cui al comma precedente, provvedendo all'imputazione delle spese sui competenti capitoli di bilancio.

Divenuta esecutiva tale deliberazione, da trasmettersi in copia al collegio dei revisori, il competente servizio amministrativo provvede all'emissione del mandato di rimborso in favore del responsabile del fondo economale.

Prima della chiusura dell'esercizio finanziario il responsabile del fondo economale, a seguito di apposito rendiconto da redigersi ed approvarsi con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, deve provvedere al versamento dell'intera somma accreditatagli al tesoriere dell'unità sanitaria locale.

Il presente regolamento regionale sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della regione Lazio.

Roma, addì 15 marzo 1985

PANIZZI

Approvato dal consiglio regionale nella seduta del 21 dicembre 1984 con deliberazione n. 1074, vistata dalla commissione di controllo in data 6 febbraio 1985, con verbale n. 674/22.

(2707)

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
- presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita *Italia*	Prezzi di vendita *Estero*
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221

(c. m. 411100851360) **L. 500**